



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO



## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

### "RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI SULLE BANCONOTE E MONETE"

#### 1) Premessa generale

Questo progetto di legge, pur avendo contenuti prevalentemente "tecnici", riveste una notevole importanza sotto il profilo politico in quanto è il primo intervento legislativo che dà concreta attuazione agli impegni assunti dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea attraverso la sottoscrizione, in data 27 marzo 2012, della nuova Convenzione Monetaria, sostitutiva della prima, sottoscritta in data 29 novembre 2000 con la Repubblica Italiana per conto della Comunità europea.

Come noto la nuova Convenzione è divenuta esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2012, in conformità a quanto previsto dall'art.13 della Convenzione medesima.

Dal 1° settembre dello scorso anno, quindi, decorrono i termini riportati nell'Allegato della Convenzione, termini entro i quali la Repubblica si è impegnata nei confronti dell'Unione Europea ad "attuare" quelle disposizioni che introdurrà nel proprio ordinamento giuridico al fine di recepire l'acquis comunitario in materia di:

- a) prevenzione del riciclaggio di denaro;
- b) prevenzione della frode e falsificazione;
- c) disposizioni sulle banconote e monete in euro;
- d) normativa bancaria e finanziaria;
- e) normativa relativa alla raccolta dei dati statistici.

In particolare, mentre per le disposizioni comunitarie di cui alle lettere d) ed e) sono previsti termini di recepimento di 4 o 6 anni, per le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) il termine previsto nella Convenzione è di appena 1 anno, per cui si rende necessario.

Posto che in materia di antiriciclaggio la Legge 17 giugno 2008 n.92 (e sue successive modifiche e integrazioni) già recepisce i contenuti della Direttiva 2005/60/CE, rimangono, come interventi normativi urgenti, quelli finalizzati ad aggiornare la disciplina sammarinese in materia di banconote e monete, anche con riguardo ai controlli da mettere in campo sulla loro autenticità ed idoneità alla circolazione da parte di quei soggetti sammarinesi che operano professionalmente con il denaro contante, in linea con i più recenti provvedimenti adottati a livello comunitario nel 2010 (Regolamento UE n.1210/2010 e Decisione BCE/2010/14).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Reggi - Contrada Orselli, 91 - 48010 San Marino  
segreteria.finanze@sm.sr.gov.it - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

Tel. 0549 (0749) 882060  
Tel. 0549 (0749) 882044



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

## **2) Le finalità del provvedimento legislativo**

Il progetto di legge in esame ha una duplice finalità: da un lato è finalizzato ad introdurre nell'ordinamento giuridico sammarinese le più recenti disposizioni comunitarie in materia di monete e banconote in euro, così elencate nella seconda e terza rubrica dell'Allegato alla Convenzione Monetaria, adempiendo così agli impegni ivi assunti (*finalità di aggiornamento*), dall'altro lato è finalizzato a sintetizzare in unico provvedimento legislativo tutte le disposizioni, già vigenti o di nuova introduzione, che riguardano a vario titolo la materia del denaro contante circolante in Repubblica (*finalità di riordino*).

A tale ultimo proposito, va sottolineato (come novità degna di particolare nota) che, in occasione di questo intervento legislativo, si è provveduto altresì all'istituzione, presso l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, dell'Ufficio Centrale per il Falso Monetario (brevemente UCFM), previsto non già dalla Convenzione Monetaria bensì dalla Convenzione di Ginevra, con un ambito di competenza che si estende quindi al di fuori dell'euro per ricomprendere anche tutte le altre banconote e monete in valuta estera ritirate dalla circolazione in San Marino in quanto sospette di falsità. Ciò rappresenta sicuramente un ulteriore tassello del percorso politico intrapreso da San Marino verso la trasparenza e la cooperazione internazionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di illegalità.

## **3) Il quadro normativo europeo di riferimento**

Fatto salvo quanto testé precisato circa l'istituzione dell'UCFM, il provvedimento di legge in esame si uniforma alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di banconote e monete e di misure di prevenzione contro la frode e falsificazione che, come sopra indicato, mira a recepire e che vengono qui di seguito elencate:

1. Regolamento (CE) n.975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, così come modificato dal Regolamento (CE) n.423/1999 e dal Regolamento (UE) n. 566/2012, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;
2. Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione;
3. Regolamento (CE) n.1338/2001 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n.44/2009, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

4. Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, così come modificata dalla Decisione quadro 2000/888/GAI;
5. Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione del 22 ottobre 2001 concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro;
6. Decisione 2001/887/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione;
7. Visto il Regolamento (CE) n.2182/2004 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n.46/2009, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro.
8. Vista la Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale;
9. Viste le Decisioni della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 e del 7 settembre 2012 rispettivamente BCE/2010/14 e BCE/2012/19 relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.
10. Visto il Regolamento (UE) n.1210/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.
11. Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo all'emissione di monete in euro.
12. Decisione della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 (BCE/2013/10) sostitutiva, a decorrere dal 1° maggio 2013, della Decisione BCE/2003/4 e relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro;
13. Indirizzo della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 (BCE/2013/11), modificativo, a decorrere dal 1° maggio 2013, dell'Indirizzo BCE/2003/5, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

Rispetto agli elenchi contenuti nell'Allegato alla Convenzione, la lista consta di provvedimenti non inclusi dalla Convenzione (BCE/2012/19, BCE/2013/10, BCE/2013/11 e Regolamento (UE) n.651/2012). Questi provvedimenti infatti sono stati emanati in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione, di qui la loro mancata previsione; pur tuttavia il presente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regio - Contrada Quercetoli, 1 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze.gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

Tel. +39 0549 882.661  
Fax +39 0549 882.211



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

disegno di legge, nel testo sottoposto all'approvazione del Consiglio Grande e Generale, già tiene conto delle innovazioni introdotte dalle più recenti normative inerenti il denaro contante. Per quanto riguarda i requisiti attesi sotto il profilo più strettamente "penale", si è ritenuto opportuno, anche tenuto conto dei presidi già esistenti (in parte introdotti già nel 2001 e nel 2006 in relazione all'euro) e dell'estensione delle normativa anche ai mezzi di pagamento diversi di contanti (Decisione quadro 2001/413/GAI), di ricorrere ad un autonomo provvedimento legislativo a ciò dedicato, che cioè concentrasse tutte le misure correttive, ove necessarie, al Codice Penale, così come alla Legge n.6 del 2010, per dare piena e completa attuazione alle normative comunitarie.

#### **4) La struttura del provvedimento legislativo**

La legge si articola in 4 parti:

- una prima parte "generale" dedicata alle premesse (finalità della legge, definizioni, istituzione dell'Ufficio Centrale per il Falso Monetario ecc.);
- una seconda parte "specificata" riguardante le sole banconote in euro (tagli e specifiche, diritto di autore e regime di riproduzione, procedure di controllo e ritiro di falsi e logori, attività di monitoraggio sui gestori ecc.);
- una terza parte "specificata" riguardante le sole monete in euro (tagli e specifiche, diritti di autore e regime di riproduzione, monete da collezione, monete commemorative, procedure di controllo e ritiro di falsi e logori, verifiche sui gestori ecc.);
- ed infine una quarta parte "generale" dedicata alle disposizioni finali e transitorie, incluse quelle riguardati la cooperazione internazionale ed il regime sanzionatorio.

La scelta di adottare la distinzione tra banconote e monete come criterio principale di strutturazione del provvedimento, pur generando inevitabilmente qualche ripetizione, si è resa necessaria, non solo per ragioni di semplificazione dettate dalla coerenza:

- al corpus normativo europeo sul contante, che vede la Banca Centrale Europea competente sulla regolamentazione delle banconote (attraverso Decisioni e Indirizzi) ed il Consiglio dell'Unione Europea competente sulla regolamentazione delle monete (attraverso Regolamenti e Conclusioni)
- alla divisione di attribuzioni tra Autorità italiane referenti anche per la Repubblica (Banca d'Italia, per le banconote, Istituto Poligrafico Zecca di Stato, per le monete)



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

ma anche perché solo le monete dispongono di una faccia nazionale e solo per queste si pone quindi la necessità di introdurre una disciplina sulla monete commemorative e su quelle da collezione, così come profondamente diverso è il regime di riproduzione a cui sono sottoposte.

### 5) La tecnica legislativa adottata

Il provvedimento recepisce i contenuti delle disposizioni comunitarie in materia di contante, non rinviando tout court alle fonti europee, bensì facendone proprio il contenuto, non prima di avervi apportato quegli adattamenti e quei correttivi strettamente necessari per consentirne l'ordinato e coordinato inserimento nell'ordinamento giuridico nazionale e per modularne l'ampiezza al sistema dei pagamenti sammarinese e alle peculiarità del ruolo della Banca Centrale di San Marino rispetto alle Banche Centrali Nazionali (cd. BCN) dei Paesi Membri dell'U.E.

Anche in relazione a quanto sopra, tenuto conto:

- a) della rapidità con cui le fonti europee in materia vengono aggiornate;
- b) del livello prevalentemente "tecnico" di questa disciplina;
- c) delle competenze di Banca Centrale di cui all'art.38 della Legge n.96/2005;

la legge rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, ad un Regolamento emanato dalla Banca Centrale, così come, per le stesse ragioni di flessibilità, rimanda ad un Protocollo d'Intesa tra la medesima Banca Centrale e l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, entrambe Autorità Competenti ai sensi di legge, la definizione delle "forme di collaborazione e le rispettive competenze" al fine di garantire il miglior coordinamento.

### 6) Principali novità introdotte dal provvedimento legislativo

Con il provvedimento in esame, le principali novità che vengono introdotte rispetto alla normativa sammarinese vigente possono così essere sintetizzate:

- a) la formale attribuzione all'Interpol della funzione di Ufficio Centrale per il Falso Monetario, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 7 comma 7 del Decreto 27 novembre 2001 n.121;
- b) la ridefinizione della lista dei "soggetti gestori del contante", di cui all'art. 7 comma 2 del Decreto 27 novembre 2001 n.121, così come ampliata dall'art.96 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
- c) l'introduzione, per i gestori del contante, di obblighi di rilevazione e ritiro dalla circolazione, non più unicamente per banconote e monete sospette di falsità (ai fini di



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- prevenzione e contrasto dei reati) ma anche per banconote e monete autentiche ma inidonee alla circolazione per danneggiamento, logorio o altre cause (ai fini di sostituzione con banconote e monete in buono stato di conservazione);
- d) la previsione dell'obbligo, per i controlli di autenticità e idoneità di banconote e monete eseguiti dai gestori del contante mediante l'uso di apparecchiature per il loro trattamento, di ricorrere a tipi di apparecchiature "omologati" ossia inclusi negli elenchi pubblicati ed aggiornati sul sito internet della Banca Centrale Europea (per le banconote) o del Centro Tecnico Scientifico Europeo (per le monete);
- e) il riconoscimento del diritto d'autore alla BCE, sulle banconote in euro, ed all'Unione Europea, sulle facce comuni delle monete in euro, con conseguente introduzione per entrambe di rigorose norme di protezione, contro i rischi di immissione in circolazione di riproduzioni ingannevoli o offensive della reputazione della moneta unica europea;
- f) l'introduzione di precise regole per le emissioni sammarinesi di monete da collezione e di monete commemorative;
- g) l'introduzione di un range sanzionatorio molto più ampio rispetto a quello attualmente vigente per il solo caso di omissioni o ritardi nel ritiro ed invio di denaro sospetto di falsità (da € 2.500,00 a € 25.000,00), che, tenendo conto della maggior ampiezza delle fattispecie ora sanzionabili e dell'esigenza di consentire all'ente sanzionatore la massima proporzionalità ed effettività, va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 50.000,00 con possibilità, in caso di oblazione volontaria, di corrispondere la metà della sanzione ricevuta.



REPUBBLICA DI SAN MARINO